Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 12 marzo 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 7 ottobre 1940-XVIII, registro 9 Africa Italiana, foglio 26.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Leonelli Giovanni di Felice e di Guadagni Ada, nato a Chieti il 13 agosto 1909, tenente di complemento di fanteria. — Residente di una vasta ed importante regione infestata da ingenti forze ribelli, per sette giorni, alla testa di pochi gregari residenziali e dei paesani fedeli, con ardimentose sortite, scontrandosi ripetutamente con un avversario di gran lunga superiore, manteneva sempre l'iniziativa. Giunta una colonna di rinforzi, partecipava con essa a tutti i fatti d'arme intervenendo, dovunque, dimostrando sprezzo del pericolo e generoso ardimento. In un aspro combattimento confermava ancora una volta le sue belle doti di soldato, slanciandosi con i suoi uomini, resi entusiasti dal suo esempio, su una quota strenuamente difesa dall'avversario e riuscendo a conquistarla, contribuiva efficacemente al successo della giornata.

Abrahim Soliman, sciumbasci (28326) (*alla memoria*). — Comandante di mezza compagnia, attaccato da forte massa nemica, resisteva in posto e successivamente si lanciava al contrattacco, respingendo l'avversario, reso audace dalla soverchiante superiorità numerica. Ripiegato sulle posizioni tenute dalla colonna, con coraggio ed ardimento difendeva strenuamente il proprio tratto di fronte contrattaccando ripetutamente. Successivamente, accerchiato da gruppi ribelli, si lanciava in disperato corpo a corpo, cadendo eroicamente sul campo.

Ahmed Abdalla Audeli, ascari (24131) (*alla memoria*). — Durante un combattimento, dirigeva con calma e perizia il tiro della propria mitragliatrice contro preponderante nemico e, incurante dell'intenso fuoco cui era fatto segno, si portava sempre più avanti, per meglio colpire l'avversario. Tenace ed ardito, continuava l'azione, finchè cadeva colpito a morte.

Ali Irabe Murosada, muntaz (25124) (*alla memoria*). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante l'attacco contro insidiose posizioni nemiche, si lanciava, alla testa dei propri uomini, con sereno sprezzo del pericolo, contro un centro di resistenza avversario. Mortalmente ferito, incitava fino all'ultimo i suoi uomini ad avanzare senza occuparsi di lui. Mirabile esempio di abnegazione e di elette virtù militari.

Assan Sala Ali Soliman, ascari (38764) (*alla memoria*). — Durante violento combattimento si lanciava con pochi valorosi contro nuclei ribelli che insidiavano il fianco del reparto, impegnandosi audacemente e riuscendo a sventare la minaccia. Ferito gravemente, non desisteva dal far fuoco contro l'avversario e dall'incitare i compagni, finchè immolava la vita sul campo.

Chidanè Uoldenchiel, sciumbasci (47442) (*alla memoria*). — Già distintosi in precedenti fatti d'arme, durante un violento combattimento, confermava le sue belle doti di graduato capace e valoroso. Difendeva tenacemente la propria posizione e, con l'esempio, trascinava più volte i suoi uomini all'arma bianca, infliggendo al nemico rilevanti perdite. Mentre con la retroguardia resisteva coraggiosamente alla pressione avversaria, colpito a morte, cadeva eroicamente sul campo. Fulgido esempio di ardimento, assoluta fedeltà e sprezzo del pericolo.

Mohamed Nurù, buluc basci (48056) (*alla memoria*). — Durante violento combattimento, sotto intenso fuoco avversario, con impeto travolgente guidava i suoi uomini all'arma bianca, incitandoli con l'esempio e dando ripetute prove di coraggio e sprezzo del pericolo. Nella lotta corpo a corpo, mentre già si delineava il successo, cadeva mortalmente colpito. Fulgido esempio di ardimento e di elette qualità militari.

Mohamed Sale Temini, iusbasci (7373). — Durante un combattimento si lanciava con i suoi ascari all'attacco di una munita posizione avversaria e superando tutte le difficoltà del terreno e incurante del violento fuoco nemico riusciva tra i primi a raggiungere le difese ribelli contro le quali iniziava il lancio di bombe. Delineatasi una minaccia di accerchiamento concorreva validamente a sventare il tentativo avversario. In successivi combattimenti dava ripetute prove di coraggio e sprezzo del pericolo.

Tesfù Meretab, muntaz (*alla memoria*). — Guidava con perizia e decisione i suoi uomini contro forze ribelli, dando valido contributo al felice esito dell'operazione. Mentre si lanciava animosamente contro l'avversario, cadeva ferito a morte, incitando fino alla fine i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo della vita e di spirito di sacrificio.

Ussen Abdenechi Uahasci, muntaz (24102) (*alla memoria*). — Mitragliere tiratore, in violento combattimento, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo, portandosi nei punti più esposti per meglio impiegare la sua arma. Ferito a morte, fino all'ultimo faceva segno agli altri di sparare sui ribelli. Fulgido esempio di abnegazione ed alto senso del dovere.

MEDAGLIA DI BRONZO

Ceci Elio di Eduardo e di Piscopo Angela, nato a Napoli il 15 settembre 1905, tenente in s.p.e. — Di propria iniziativa, accorreva col suo reparto in aiuto di una sezione cannoni che era stata attaccata da preponderanti forze avversarie e si lanciava con ardita carica sull'avversario, riuscendo a disimpegnare i pezzi e ad infliggere gravi perdite ai ribelli. In ripetuti combattimenti, con la sua energica prontezza, confermava le sue belle qualità militari, riuscendo sempre ad avere il sopravvento su forze avversarie superiori.

Del Liuz Riccardo fu Leonardo e di Vidil Francesca, nato a Preval (Trieste), sottotenente di complemento. — Comandante di mezza compagnia mitraglieri, in successivi scontri contro nemico agguerrito, si prodigava in ripetute prove di ardimento. In un aspro combattimento di retroguardia, lasciato avvicinare il nemico, che per la natura del terreno non poteva essere efficacemente battuto dal fuoco delle armi automatiche lo contrattaccava alla baionetta, fugandolo ed infliggendogli gravi perdite.

Parisi Emanuele fu Emanuele e fu Costanza Giovanna, nato a Galati Mamertino (Messina) il 17 luglio 1908, sottotenente medico di complemento. — Ufficiale medico di un battaglione operante, in numerosi combattimenti, disimpegnava ammirevolmente la sua missione. Attaccato da un gruppo di cavalieri ribelli mentre curava i feriti in posto arretrato, imbracciava il fucile e con tiro preciso ed indomito coraggio teneva fermo l'avversario che veniva fugato da reparto tempestivamente sopraggiunto.

Ibraha Guangul, buluc basci (59837). — Durante aspro combattimento, visto accerchiato parte del suo reparto da soverchiante massa ribelle, sotto intenso fuoco superava la stretta avversaria per chiedere rinforzi. Ripiegato sulle posizioni tenute dalla colonna, continuava a battersi con coraggio ed agressività. Durante il rientro della colonna stessa in sede, dopo aspra lotta sottraeva al nemico lo sciumbasci della compagnia caduto mortalmente ferito.

Aden Bullale Soliman Desciama, ascari (25186). — Capo arma, durante un combattimento, con cosciente sprezzo del pericolo, si portava sotto insidiose e ben munite posizioni nemiche, bersagliandole col tiro efficace della sua arma. Ferito gravemente, si manteneva sereno e fiero, dando mirabile esempio ai compagni.

Ahmed Abdalla Qulageri, muntaz (24037). — Comandante di nucleo esploratori, durante un combattimento contro ribelli si infiltrava coi suoi uomini fra i nuclei nemici più avanzati e manteneva la posizione per tutta la durata del combattimento. Ferito ad un fianco, si rifiutava di raggiungere il posto di medicazione e restava al suo posto, continuando ad incitare gli ascari a proseguire nella azione.

Ailè Debesè, ascari. — Partecipava a due assalti alla baionetta contro rilevanti nuclei ribelli, distinguendosi per spirito combattivo e sprezzo del pericolo e rimanendo ferito alla testa. Successivamente, durante il difficile ripiegamento, nonostante la perdita di sangue, si prodigava nel recare aiuto ad altri feriti.

Eden Bescir Arau, muntaz (18776) (*alla memoria*). — Valoroso comandante di buluc, si lanciava, alla testa del proprio reparto, contro salda posizione nemica. Cadeva mortalmente colpito sulla posizione conquistata.

Giama Osman Ogaden, buluc basci (24446). — Comandante di una pattuglia d'avanguardia, in un violento scontro con forti nuclei ribelli si lanciava arditamente contro il nemico appostato, travolgendone la resistenza. Ferito, continuava ad incitare i compagni con la voce, fiero del dovere compiuto.

Hamed Buni, ascari (39556). — Porta ordini di una compagnia d'avanguardia, durante un combattimento veniva gravemente ferito. Noncurante della ferita, proseguiva la sua missione e benchè esaurito di forze chiedeva di riprendere il suo posto di combattimento. Magnifico esempio di abnegazione e di attaccamento al dovere.

Hamed Omar, muntaz (67455). — Porta arma tiratore, sotto intenso fuoco avversario, con calma e perizia, dirigeva il fuoco della propria arma contro preponderanti formazioni ribelli, rendendone vano ogni tentativo. Ferito gravemente al ventre, rifiutava ogni soccorso per non distrarre uomini alla lotta e rimaneva presso la sua arma fino a quando l'avversario non era definitivamente sconfitto.

Hussen Hamed, buluc basci (15930. — Comandante di un buluc, guidava con coraggio e mirabile ardire i propri uomini al combattimento. Benchè ferito, manteneva il proprio posto ed inseguiva col reparto il nemico, dando costante esempio di alto senso del dovere.

Ismail Araù, sciumbasci (15307). — Vecchio e fedele graduato, già distintosi in precedenti fatti d'arme per vibrante spirito combattivo, prodigava il suo entusiasmo e le sue energie nella preparazione degli uomini che guidava in successivi cruenti assalti con perizia ed ardimento, confermando le sue belle doti di graduato capace, animatore e trascinatore coraggioso.

Mahari Fantà, buluc basci (18761). — Comandante di sezione mitraglieri, durante aspro combattimento, si distingueva per l'efficace e tempestivo impiego delle proprie armi. Esaurite le munizioni, si prodigava, alla testa di pochi uomini, a respingere il nemico incalzante. Nella lotta corpo a corpo, visto cadere mortalmente colpito l'alfiere, con cosciente sprezzo del pericolo si lanciava arditamente alla difesa del gagliardetto, riportandolo nelle nostre linee.

Matan Osman Gabacun, ascari (30000). — Ascari conducente, durante un combattimento, chiedeva ed otteneva di restare sulla linea avanzata, per combattere a fianco dei suoi compagni. Si portava arditamente dove maggiore era il pericolo e combatteva con mirabile slancio, finchè cadeva gravemente ferito, sereno e fiero di aver compiuto il proprio dovere.

Mohamed Ameddin Humuro, muntaz (66247). — Porta feriti, sotto intenso fuoco avversario, si prodigava instancabilmente a soccorrere e curare i feriti. Di sua iniziativa, prendeva poi parte al combattimento, incitando i compagni con la parola e con l'esempio. Successivamente, mentre con la retroguardia concorreva coraggiosamente nella lotta contro il nemico incalzante, cadeva gravemente ferito.

Maho Omar Uaesle, ascari (26355). — Porta arma tiratore, durante un violento combattimento contro numerose forze ribelli, per meglio impiegare la propria arma, si portava dove maggiore era il pericolo, infliggendo sensibili perdite al nemico avanzante. Visto che un carro d'assalto, immobilizzato per la rottura di un cingolo, stava per cadere nelle mani dell'avversario, rapidamente si portava con la sua arma al di là del carro stesso, cooperando validamente, benchè ferito, a sventare la minaccia avversaria.

Omar Ibrahim Uadan, iusbasci (2577). — Comandante di sezione mitragliatrici al seguito di una colonna fortemente impegnata contro numerose forze ribelli, si prodigava instancabilmente, portandosi nei punti di maggior pericolo per meglio individuare l'avversario e infliggendo sensibili perdite ai ribelli. Leggermente ferito continuava nella lotta finchè riportava altra grave ferita.

Omar Mohamed V, sciumbasci (32072). — Durante un combattimento, con sprezzo del pericolo si prodigava instancabilmente sulla linea dei pezzi e delle mitragliatrici. Ultimati i proiettili, riuniva gli uomini, fucilieri e serventi, trascinandoli con l'esempio all'assalto contro il nemico, rimanendo ferito ad un ginocchio.

Osman Bilil, ascari (43809). — Durante un combattimento, accortosi che un nucleo ribelle si era annidato in una anfrattuosità del terreno, dava subito l'allarme e primo fra gli altri, sprezzante del pericolo, si lanciava con le bombe a mano sull'avversario. Nell'audace gesto rimaneva gravemente ferito.

Said Iusuf Ugar Soliman, muntaz (10366). — Comandante di buluc, in violento combattimento, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Contrattaccava e fugava un nucleo di ribelli infiltratosi nelle nostre linee. Ferito ad una mano restava al suo posto incitando sempre gli uomini a proseguire nell'azione.

Said Mahasciò, buluc basci (55967). — Dopo aspra lotta riusciva sottrarre a preponderante avversario l'arma e la salma di un compagno caduto. Ripiegato sulle posizioni tenute dalla colonna, con costante esempio di ardimento, difendeva strenuamente il proprio tratto di fronte. Durante il rientro della colonna in sede, contrastava con tenace aggressività il passo all'avversario.

Saleh Assen, ascari. — Servente di mitragliatrice pesante, durante aspro combattimento, visto che il fuoco delle armi era impotente ad arrestare l'avversario e le armi stesse erano in procinto di essere catturate, con un manipolo di animosi si lanciava per tre volte consecutive in violento contrassalto a colpi di bombe. Rimasto gravemente ferito, incitava i compagni fino a quando non vedeva il nemico in fuga.

Seragè Hiala, ascari (89526). — Già distintosi per coraggio e sprezzo del pericolo in precedente fatto d'arme, in cui veniva fatto prigioniero, riusciva, dopo lunghe sofferenze inflittegli dal nemico, a ritornare fra le nostre file, partecipando ad altro scontro e distinguendosi quale porta munizioni e nel porre in salvo una mitragliatrice priva di cartucce e minacciata di cattura da parte dei ribelli.

Tellà Sahalù, buluc basci. — Comandante di buluc, sebbene ferito conservava con serenità e fermezza il proprio posto fino a combattimento ultimato, incitando i dipendenti alla lotta. Esempio di salde qualità militari e di elevato senso del dovere.

Tesfagherghis Hailè, ascari (94693). — Porta ordini di una compagnia, durante un combattimento, era di esempio per coraggio e sprezzo del pericolo. Visto cadere mortalmente colpito uno sciumbasci, con generoso slancio accorreva in suo soccorso e, con altro ascari, riusciva a trasportarlo nelle nostre linee. Successivamente ferito ad un ginocchio, dava prova di stoicismo e di ammirevole spirito di sacrificio.

CROCE DI GUERRA

Bertolotto Gio Batta fu Giacomo e di Bertolotto Rosa, nato a Camogli (Genova) il 7 maggio 1911, sottotenente di complemento di fanteria. — Comandante di plotone coloniale, durante un lungo ciclo operativo di polizia coloniale, cooperava validamente alla cattura di capi ribelli e, agendo di iniziativa, con indovinata postazione delle proprie armi, in più circostanze risolveva prontamente l'azione a nostro vantaggio.

Patanè Pietro Lorenzo di Salvatore e di Scala Vincenzina, nato a Catania il 20 ottobre 1912, tenente di complemento. — Comandante di compagnia d'avanguardia, durante l'attacco di avversario appostato, si lanciava con decisione, sostenendo cruenta lotta e favorendo l'azione dei reparti sopraggiunti, che costringeva i ribelli a precipitosa fuga.

Nardi Vittorio di Ottavio e di Tezelti Itala, nato a Gubbio (Perugia) il 2 luglio 1912, sottotenente. — Comandante di mezza compagnia, in più combattimenti, si prodigava in continue prove di ardimento, contrattaccando ripetutamente alla baionetta l'avversario e lanciandosi sempre alla testa dei suoi ascari.

Romano Carmelo fu Rosario e di Chimirri Salvatrice, nato a Smirne (Asia Minore) il 29 aprile 1911, tenente di complemento. — Ufficiale di elette qualità militari, riconfermava, in due successivi combattimenti, le doti di coraggio e di perizia più volte dimostrate. Trascinatore e animatore del proprio reparto, lo guidava con ardimento contro i ribelli che volgeva sempre in fuga con gravi perdite.

Sorrentino Isidoro Francesco Paolo di Vito e fu Ingargiola Gaetana, nato a Trapani il 10 marzo 1904, sottotenente fanteria. — Con coraggio e sprezzo del pericolo, sotto il fuoco nemico, guidava il

proprio reparto in terreno difficile e scoperto. Con prontezza affrontava l'avversario riuscendo a fugarlo e ad infliggergli gravi perdite.

Abraha Ebio, ascari. — Durante un combattimento contro notevoli forze ribelli, dopo aver disimpegnato con elevato senso del dovere le sue mansioni di conducente, partecipava ad assalto alla baionetta. Successivamente, assicurava, durante un difficile ripiegamento, il materiale a lui affidato, che trasportava nel vicino presidio.

Abrahar Said, buluc basci (24228). — Capo pezzo di una batteria someggiata coloniale, durante aspro combattimento, sotto intenso fuoco di fucileria, si distingueva per l'efficace e tempestiva azione della propria arma. Esaurite le munizioni, trascinava i suoi uomini all'arma bianca, respingendo il nemico, che sempre più da presso minacciava il reparto.

Ahmed Lemmà, ascari. — Durante un combattimento contro forti nuclei ribelli, era di esempio per slancio e coraggio. Ferito al piede rientrava da solo all'accampamento per non distogliere uomini dal reparto impegnato.

Ailè Abbed, muntaz zaptiè. — Durante quattro giorni di aspri combattimenti, più volte si portava sulla linea recapitando ordini delicati ed urgenti, aprendosi la strada a colpi di moschetto attraverso nuclei ribelli, dimostrando alto senso del dovere e sprezzo della vita.

Ali Iusuf, muntaz. — Si offriva volontario con un compagno a recuperare salme dovute abbandonare durante il combattimento. Dando prova di elevato cameratismo, malgrado le resistenze incontrate, ricuperava le salme, seppelliva quelle degli ascari e portava al campo quello di un ufficiale e di un graduato.

Asbaha Edgò, ascari. — Conducente, prendeva parte di iniziativa ad un combattimento sostenuto dal suo reparto, dando prova di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. Rimasto ferito nell'assalto alla baionetta, si mostrava calmo e pago del dovere compiuto.

Belai Adsù, muntaz. — Con pochi uomini, volontariamente, si dava all'inseguimento del nemico in terreno difficile, infliggendogli gravi perdite.

Calif Ahamed, muntaz. — Si offriva volontario con un compagno a recuperare salve dovute abbandonare durante il combattimento. Dando prova di elevato cameratismo, malgrado le resistenze incontrate, ricuperava le salme, seppelliva quelle degli ascari e portava al campo quella dell'ufficiale e di un graduato.

Dessalei Abbai, ascari. — Si lanciava con pochi compagni all'attacco contro un nucleo di ribelli in forze superiori, riuscendo a scacciarlo dalle posizioni occupate e costringendolo alla fuga.

Diriè Abdi Ogaden, buluc basci (18032). — Valoroso comandante di buluc, si lanciava, alla testa del proprio reparto, contro salde posizioni avversarie, che occupava dopo aver inflitto perdite ai ribelli. Inseguiva poi arditamente l'avversario, decimandolo a colpi di bombe a mano.

Edegò Burrù, buluc basci (56156). — Durante aspro combattimento, con irruente slancio volgeva in fuga, preponderanti forze ribelli che avevano sopraffatto un gruppo di ascari. Sulle posizioni tenute dalla colonna si batteva poi con instancabile ardore, dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo.

Ghebrejohannes Cheflesghi, ascari. — Porta ordini, si prodigava, sotto intensa fucileria nemica, ad assolvere ripetutamente il suo difficile incarico in terreno scoperto e battuto dal fuoco avversario.

Ghebrejohannes Uoldemariam, buluc basci (14287). — Durante un combattimento contro un nucleo di ribelli trascinava i suoi uomini all'assalto incitandoli con la voce e con l'esempio e dando ripetute prove di coraggio e sprezzo del pericolo.

Gheriesus Uoldgabì, ascari. — Addetto ad un buluc armi pesanti, ferito ad una gamba, continuava nella lotta, prodigandosi instancabilmente per assicurare il rifornimento della propria arma. Con ammirevole dedizione al dovere, malgrado la copiosa perdita di sangue, seguiva il proprio reparto, carico del materiale che non aveva mai abbandonato.

Hamed Said Azani, muntaz (18291). — Coraggioso capo arma, impegnatosi il reparto contro forze preponderanti, si portava arditamente avanti con l'arma, mitragliando con precisione l'avversario. Si lanciava indi animosamente all'assalto, sbaragliando la resistenza nemica. Inseguiva poi i ribelli con decisione, infliggendo loro altre perdite.

Hamer Mohamed, ascari (67454). — Addetto ad un buluc armi pesanti, ferito durante accanito combattimento, continuava la lotta fino alla sua conclusione.

Iassin Mohamed Mutua, ascari. — Conducente di un pezzo, durante un assalto alla baionetta contro notevoli forze ribelli, non esitava ad unirsi spontaneamente ai fucilieri, dando sicura prova di coraggio e di elevato senso del dovere. Infine, durante difficile ripiegamento, ricuperava del materiale e lo trasportava al più vicino presidio.

Idris Assan Turriè, ascari. — Durante un combattimento contro notevoli forze ribelli, dopo aver disimpegnato con elevato senso del dovere le sue mansioni di conducente, partecipava ad un assalto alla baionetta. Successivamente, assicurava, durante un difficile ripiegamento, il materiale a lui affidato, che trasportava nel vicino presidio.

Imer Mescescià Nurrit, ascari. — Prendeva parte a due assalti alla baionetta, mostrandosi calmo e coraggioso. Nel decorso della lotta rimaneva poi ferito al petto, dando prova di belle virtù militari.

Mohamed Omar Ogaden, muntaz (4385). — Valoroso ed ardito comandante di buluc, in molteplici azioni di guerra dava sempre prova di grande coraggio personale. Impegnatosi il reparto contro forze preponderanti, mitragliava l'avversario con precisione e prontezza. Guidava indi all'attacco il buluc con fermezza e lo lanciava all'assalto travolgendo la resistenza nemica. Nell'inseguimento rimaneva poi ferito.

Tahir Sirag, muntaz (71335). — In un combattimento sostenuto dal proprio reparto contro notevoli forze ribelli, si dimostrava calmo e coraggioso, si da essere di esempio ai propri compagni. Lanciatosi più volte all'assalto alla baionetta, affrontava il nemico con freddezza d'animo e spirito aggressivo.

(492)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 2028.

Estensione all'Africa Orientale Italiana del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, numero 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 2203, relativo all'estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di previdenza sociale;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e la sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale emesso in data 27 luglio 1939-XVII;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese all'Africa Orientale Italiana, in quanto applicabili, limitatamente ai cittadini italiani metropolitani ed ai cittadini stranieri e con le modificazioni stabilite nel presente decreto, le disposizioni del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e la sostituzione dell'assicurazione per la mater-

nità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272.

Art. 2.

Per l'applicazione nell'Africa Orientale Italiana delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, all'anno agrario è sostituito l'anno solare.

Art. 3.

Per l'applicazione nell'Africa Orientale Italiana delle disposizioni indicate nell'art. 1, le attribuzioni con esse conferite al Ministro ed al Ministero delle corporazioni sono demandate al Ministro ed al Ministero dell'Africa Italiana, salvo quelle previste dall'art. 6, penultimo comma, dall'articolo 28, primo comma, e dall'art. 30, primo comma, che sono demandate al Ministro per l'Africa Italiana di concerto con il Ministro per le corporazioni. Quelle previste dagli articoli 7 e 32 sono demandate al Ministro per l'Africa Italiana di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 4.

Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore nell'Africa Orientale Italiana dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità, l'assicurato, per il quale sia stata iniziata l'assicurazione nell'Africa Orientale Italiana, ha diritto alle prestazioni relative anche quando manchi il requisito dei due anni di assicurazione stabilito dall'art. 21 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, semprechè alla data del matrimonio o della nascista del figlio risulti almeno un anno di contribuzione.

Art. 5.

Restano ferme le disposizioni contenute nel R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 2203, relative all'estensione all'Africa Orientale Italiana delle norme vigenti nel Regno in materia di previdenza sociale, in quanto non siano incompatibili con le disposizioni di legge richiamate nell'articolo 1 e con quelle del presente decreto.

Art. 6.

Nei casi di domande di esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia previste nell'art. 28 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, le attribuzioni ivi conferite alle organizzazioni sindacali, sono demandate ai Consigli dell'economia corporativa dell'Africa Orientale Italiana nella cui circoscrizione trovansi le sedi principali delle aziende o enti pubblici ai quali si riferiscono le domande di esonero.

Le domande di esonero debbono essere inoltrate al Ministero dell'Africa Italiana tramite il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, il quale esprime il proprio parere.

Art. 7.

Le date indicate, a titolo di termine o di decorrenza, negli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, si intendono prorogate di un anno.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 28 e dal secondo comma dell'art. 32 del Regio decreto-legge medesimo è elevato ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Analogamente i termini e le decorrenze determinate dalla data del citato decreto-legge, da quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e da quella della sua entrata in vigore, si intendono sostituite rispettivamente dalla data del presente decreto, da quella della sua pubblicazione nel Giornale ufficiale del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, e da quella della sua entrata in vigore.

La data del 1° maggio 1939-XVII, prevista dal terzo comma aggiunto all'art. 5 del detto decreto-legge, si intende sostituita da quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentito il Consiglio di Stato, possono essere emanate norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto si applica dal 1° aprile 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 18. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2029.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Bari, approvato con Regio decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2134 e modificato con Regio decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2169 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche allo statuto della Regia università di Bari, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 22. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Regia università di Bari

Gli articoli 46, 47, 48 e 50 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« Art. 46. — E' annessa alla Facoltà di giurisprudenza una Scuola di perfezionamento in discipline corporative, la quale ha per iscopo di perfezionare i giovani laureati nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento corporativo italiano e fornire loro la preparazione specifica per gli uffici direttivi dell'organizzazione corporativa, con particolare riguardo alla previdenza e all'assistenza sociale. La Scuola conferisce al termine degli studi uno speciale diploma. La durata del corso degli studi per il conferimento del diploma è di due anni.

Art. 47. — Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia e commercio.

Non è permesso iscriversi contemporaneamente a detta Scuola e ad una Facoltà universitaria.

Art. 48. — Gli iscritti alla Scuola debbono pagare le tasse e sopratasse di iscrizione, di esame e di diploma nella misura seguente:

Tassa annuale di iscrizione	L. 200
Sopratassa annuale di esame di profitto . .	» 50
Sopratassa di diploma	» 25
Tassa di diploma (da versarsi all'Erario) .	» 200

Art. 50. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:

1. Storia e dottrina del Fascismo;
2. Dottrina generale dello Stato;
3. Diritto corporativo (biennale);
4. Diritto del lavoro (biennale);
5. Legislazione interna e comparata della previdenza sociale (biennale);
6. Politica economica corporativa (con speciale riguardo alle assicurazioni);
7. Organizzazione tecnica ed amministrativa delle assicurazioni sociali;
8. Legislazione della pubblica assistenza ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 28 ottobre 1940-XVIII, n. 2030.
Modificazioni allo statuto della Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con Regio decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1163;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modifiche allo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, inserite nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 21. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano

Art. 83. — E' sostituito dal seguente:

« La Scuola di perfezionamento in discipline corporative ha per iscopo di perfezionare nelle discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo italiano, con specializzazione nei settori industriale, commerciale e bancario, i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio e di fornire ad essi la preparazione specifica per gli uffici direttivi delle organizzazioni sindacali e corporative ».

Art. 84. — E' sostituito dal seguente:

« La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:
diritto corporativo;
diritto del lavoro;
storia economica;
statistica economica;
economia industriale italiana - storia, organizzazione, valori;

politica economica corporativa con particolare riguardo all'organizzazione industriale, commerciale e bancaria (biennale);

diritto industriale;

diritto commerciale;

diritto delle banche e delle borse ».

Dopo l'art. 85 è aggiunto il seguente:

« Art. 86. — Gli iscritti alla Scuola devono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

tassa annuale di iscrizione L. 200;

sopratassa annuale di esame di profitto L. 50;

sopratassa di diploma L. 25;

tassa di diploma da versarsi all'Erario L. 200 ».

In conseguenza dell'aggiunzione di questo articolo è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1940-XIX, n. 2031.

Modificazioni al R. decreto 27 novembre 1939-XVIII, n. 2150, riguardante la corresponsione di indennità varie al personale addetto ai servizi postali e telegrafici dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti il R. decreto 5 aprile 1923-II, n. 904, l'art. 9 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 187, il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e l'art. 14 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36, che regolano il servizio straordinario presso l'Amministrazione postelegrafica del Regno;

Visti il R. decreto-legge 13 gennaio 1927-V, n. 31, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1012, il decreto interministeriale 30 giugno 1927-V, il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322, e il decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, che regolano il servizio per l'ottava ora obbligatoria presso l'Amministrazione postelegrafica del Regno;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923-I, n. 296, modificato dal R. decreto 15 luglio 1923-I, n. 1670, e il R. decreto 28 agosto 1924-II, n. 1434, sulle indennità per il servizio notturno presso l'Amministrazione postelegrafica del Regno;

Visto il R. decreto 27 novembre 1939-XVIII, n. 2150, riguardante la corresponsione di indennità varie al personale addetto ai servizi postali e telegrafici dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1939-XVIII, n. 2150, riguardante la corresponsione di indennità varie al personale addetto ai servizi postali e telegrafici dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana, è modificato come segue:

« Art. 2.

Agli impiegati del Corpo postelegrafico dell'Africa Italiana, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi del Regno, agli impiegati a contratto-tipo e straordinari, addetti ai servizi ed uffici postelegrafici presso il Ministero dell'Africa Italiana, presso il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana e presso il Governo della Libia, spettano, qualora abbiano maneggio di fondi, le seguenti indennità annue, al netto delle riduzioni previste dal R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e dal Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e nella legge 14 giugno 1934-XII, n. 1038:

impiegati addetti al servizio dei risparmi e dei vaglia compresi i controllori degli uffici principali e secondari e l'aiuto del cassiere della Direzione dei servizi postali ed elettrici	L.	77,50
cassiere della Direzione dei servizi postali ed elettrici	»	1394 —
controllore della Direzione dei servizi postali ed elettrici	»	929 —
titolari degli uffici principali del telegrafo, delle corrispondenze e del molo	»	542 —
titolari degli uffici secondari	»	387 —

Art. 2.

Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, foglio 24. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 ottobre 1940-XVIII, n. 2032.

Autorizzazione al preside del Regio liceo ginnasio di Sulmona ad accettare una donazione.

N. 2032. R. decreto 16 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il preside del Regio liceo ginnasio di Sulmona è autorizzato ad accettare la donazione di L. 11.000 nominali, in una cartella del prestito nazionale 1935, fatta dal prof. Icilio Ortensi a favore dell'Istituto, per la costituzione di un premio annuo di studio.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX, n. 2033.

Approvazione del nuovo regolamento dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, in Firenze.

N. 2033. R. decreto 2 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene approvato il nuovo regolamento per la esecuzione del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito in legge 18 aprile 1935, n. 961, istitutivo dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, con sede in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO 11 dicembre 1940-XIX, n. 2034.

Autorizzazione alla Regia scuola tecnica agraria di Città di Castello ad accettare la cessione gratuita di un appezzamento di terreno.

N. 2034. R. decreto 11 dicembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica agraria di Città di Castello è autorizzata ad accettare la cessione gratuita di un appezzamento di terreno da parte dell'Azienda agraria del patrimonio della soppressa Casa religiosa delle Cappuccine di Città di Castello.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1941-XIX

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1941-XIX, n. 102.

Proroga dell'entrata in vigore, nei riguardi del personale delle Forze armate dello Stato, della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, che stabilisce l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, concernente l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni;

Riconosciuta la necessità, per causa di guerra, di prorogare la data di entrata in vigore della precitata legge nei riguardi del personale delle Forze armate dello Stato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1482, riguardante l'obbligo dell'appartenenza al Partito Nazionale Fascista per l'avanzamento in carriera dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, entra in vigore, nei riguardi degli appartenenti alle Forze armate dello Stato, alla data di cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 26. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 gennaio 1941-XIX, n. 103.

Autorizzazione alla Scuola professionale « Leonardo da Vinci » di Varese, ad acquistare alcuni immobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937-XV, n. 2227, concernente l'erezione in ente morale della Scuola professionale « Leonardo da Vinci » di Varese;

Vista la domanda rivolta dal presidente del Consiglio di amministrazione della scuola stessa;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Scuola professionale « Leonardo da Vinci » di Varese è autorizzata ad acquistare dalla Banca popolare cooperativa anonima di Varese gli immobili segnati in mappa di Varese col numero 2672 e dalla ditta Alessiani e Tunesi l'immobile segnato in mappa di Varese al n. 2669, al prezzo complessivo di L. 269.395 (duecentosessantanovemilatrecentonovantacinque).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 25. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 gennaio 1941-XIX, n. 104.
Inclusione dell'abitato di Castelcastagna, in provincia di Teramo, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 dicembre 1940-XIX, n. 2658;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Castelcastagna, in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 431, *foglio* 27. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Faicchi » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 dicembre 1940-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Faicchi », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Grasso Caterina fu Salvatore maritata Carlino, al foglio di mappa 15, particella 21, per la superficie di ettari 1.17.26 e con l'imponibile di L. 152,44.

Il detto fondo confina con la proprietà Cerchiello Giovanni fu Gennaro ed altri, con la proprietà Carlino Tommaso fu Clemente, ecc., con la proprietà Carlino Nicola e Clemente fu Domenico, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone Capua, con la strada comunale S. Marco.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 gennaio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Faicchi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1941-XIX
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 373. — D'ELIA

(896)

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 25, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per le marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già inscritte temporaneamente al ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *San Francesco*: dalle ore 12 del 26 novembre 1940.
Motoveliero *Pensiero*: dalle ore 13 del 26 novembre 1940.

Motoveliero *Carmen Adele*: dalle ore 18 del 26 ottobre 1940.

Rimorchiatore *Genova*: dalle ore 16 del 24 ottobre 1940.

Rimorchiatore *Dada*: dalle ore 10 del 22 novembre 1940.

Motogoletta *Concettina M.*: dalle ore 16 del 25 novembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1941-XIX
Registro n. 3 *Marina, foglio n.* 184.

(898)

REGIO DECRETO 3 febbraio 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 dicembre 1940-XIX, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1941-XIX, registro n. 1 Marina, foglio n. 24, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motopeschereccio *Campionissimo Costante Girardengo*: dalle ore 10 del 23 novembre 1940.

Motopeschereccio *Fiera del Levante*: dalle ore 18 del 2 novembre 1940.

Motopeschereccio *S. Antonio P.*: dalle ore 17 dell'8 novembre 1940.

Motopeschereccio *Santa Lucia* di stazza lorda tonn. 22,72, inscritto al Compartimento marittimo di Trapani, dell'armatore Festeggiante Pietro con sede a Mazara del Vallo: dalle ore 14 del 31 ottobre 1940.

Motopeschereccio *Sabaudia*: dalle ore 24 del 27 dicembre 1940.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1941-XIX
Registro n. 3 *Marina, foglio n.* 185.

(897)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° febbraio 1941-XIX.

Attribuzioni, stato giuridico e trattamento economico del direttore generale dell'« Unione militare ».

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 32 del regolamento generale per il funzionamento dell'« Unione militare », approvato con R. decreto 31 marzo 1938-XVI, n. 732;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente in data 26 settembre 1940-XVIII;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme riguardanti la nomina, lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore generale dell'Ente predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore generale dell'« Unione militare » ha i compiti e le attribuzioni di cui agli articoli 45, 46 e 47 del regolamento generale dell'Ente, approvato con R. decreto 31 marzo 1938-XVI, n. 732, e agli articoli dal 40 al 43 del regolamento interno.

I provvedimenti di competenza del direttore generale riguardanti comunque il personale dovranno essere adottati, secondo le norme, entro i limiti e con le modalità, che saranno stabilite nel regolamento del personale dell'Ente.

Art. 2.

La nomina a direttore generale è effettuata mediante concorso pubblico per titoli.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso, occorre il possesso dei seguenti titoli e requisiti:

diploma di laurea in economia e commercio;
iscrizione al Partito Nazionale Fascista;
età non inferiore ai 30 anni, nè superiore ai 45 anni;
stato di coniugato o vedovo;
cittadinanza italiana con godimento di diritti politici;
buona condotta civile, morale e politica;
immunità da condanne penali;
sana e robusta costituzione fisica, esente da infermità od imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;
adempimento degli obblighi stabiliti dalle leggi sul reclutamento militare.

Sono esclusi dal partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 4.

La nomina a direttore generale è subordinata all'esito favorevole di un periodo di prova della durata di un anno.

Durante tale periodo è corrisposto un assegno mensile lordo di L. 5000.

Durante il periodo di prova o allo scadere di esso, può essere disposto il licenziamento senz'alcun preavviso o indennità.

Art. 5.

Al direttore generale è corrisposto, a decorrere dalla conferma della nomina, il trattamento annuo di L. 50.000, per stipendio, oltre alla provvigione in ragione di L. 0,50 per cento dell'importo degli utili netti risultanti dal bilancio dell'Ente.

Detto trattamento è al lordo delle ritenute di legge e del contributo alla Cassa di previdenza.

All'atto dell'assunzione per il periodo di prova, il direttore generale presterà la « promessa solenne » ed allorchè sarà assunto in servizio di ruolo presterà « giuramento ».

Art. 6.

La nomina deve risultare da atto scritto, firmato dall'interessato, il quale deve dichiarare di avere preso conoscenza e di accettare senza riserve le norme e le disposizioni che regolano l'Ente, nonchè quelle che disciplinano la nomina ed il rapporto d'impiego del personale dell'Ente, e, in particolare, del direttore generale.

Deve dichiarare, altresì, di eleggere, per tutti gli effetti legali, domicilio a Roma, riconoscendo per tutte le controversie giudiziarie derivanti dal rapporto d'impiego, anche a seguito di licenziamento, l'esclusiva competenza territoriale del foro di Roma.

L'atto deve contenere la indicazione della decorrenza della nomina, della qualifica attribuita, dell'importo del trattamento economico e delle condizioni di risoluzione del rapporto di impiego.

Art. 7.

Il direttore generale deve prestare, all'atto della nomina, una cauzione di L. 50.000 vincolata a favore dell'Ente per tutto il periodo di prestazione d'opera.

Il versamento deve essere effettuato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato presso la Cassa centrale dell'Ente, e, a pena di decadenza dalla nomina, entro il periodo di trenta giorni dalla data del relativo invito a provvedervi.

La cauzione sarà svincolata all'atto della cessazione e della liquidazione del rapporto d'impiego, sempre che l'Ente non abbia diritti o ragioni da far valere.

Art. 8.

Dopo il primo anno di servizio conseguente il periodo di prova, possono essere concessi, subordinatamente alle esigenze dell'Ente, congedi annui di non oltre 30 giorni.

Art. 9.

In caso di assenza dall'ufficio per malattia accertata o riconosciuta dall'Ente, si applicano le norme e le condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 10.

In caso di richiamo alle armi saranno osservate le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 11.

In caso di missione nel Regno e nelle Isole italiane dell'Egeo è corrisposta, oltre al rimborso del costo del biglietto di viaggio di 1ª classe in ferrovia e ad una indennità pari a un decimo del costo del biglietto medesimo, una diaria di L. 80.

Detta diaria è da ridurre ai due terzi quando il ritorno in sede avvenga nella stessa giornata.

Per eventuali missioni in Albania, A.O.I. e A.S.I. la diaria predetta è elevata a L. 95.

Durante il viaggio sui piroscafi in cui col biglietto di trasporto si ha diritto anche al vitto, non è da corrispondere alcuna diaria, ma soltanto un decimo del costo del solo trasporto con esclusione, quindi, dal calcolo, dell'importo delle spese di vitto.

Tanto la diaria di missione quanto il decimo sul costo del biglietto, sono soggetti alla riduzione del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-XI, n. 1491.

Il decimo sul costo del biglietto è da ridurre anche del secondo 12 per cento di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 12.

In caso di dimissioni il direttore generale è tenuto a dare all'Ente un preavviso di tre mesi e non ha diritto all'indennità di licenziamento.

Art. 13.

In caso di licenziamento il direttore generale ha diritto:

a) a sei mesi di preavviso o all'indennità corrispondente;

b) alla indennità di licenziamento commisurata ad una mensilità della retribuzione — compresa la provvigione — per ogni anno di effettivo servizio prestato o frazione di anno superiore a sei mesi.

Il preavviso e l'indennità di licenziamento non spettano quando il licenziamento stesso avviene per motivi di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto d'impiego.

Art. 14.

Il direttore generale è inscritto alla Cassa di previdenza tra gli addetti dell'Unione militare in base alle norme del relativo regolamento approvato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 2 settembre 1932-X.

Art. 15.

La nomina, la conferma, i provvedimenti disciplinari, il licenziamento, la rescissione e liquidazione del rapporto d'impiego del direttore generale, sono deliberati, con l'osservanza delle presenti norme, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 16.

Per tutto quanto non esplicitamente stabilito dalle presenti norme, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Roma, addì 1° febbraio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
GUZZONI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. *Il Ministro per le corporazioni*
AMICUCCI

(903)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 novembre 1940-XIX.

Riconoscimento a favore delle Corporazioni antichi originari di Torri e del Garda del diritto esclusivo di pesca su di un tratto del lago di Garda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visti i due decreti del Prefetto della provincia di Verona in data 16 marzo 1898, n. 1025-14, e n. 1025-15, coi quali venne riconosciuto rispettivamente a favore delle Corporazioni antichi originari di Torri e antichi originari del Garda, il possesso del diritto esclusivo di pesca su alcuni tratti del lago di Garda;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione, è risultato che le Corporazioni predette si trovano attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Visto il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

A conferma dei surrichiamati decreti del Prefetto della provincia di Verona 16 marzo 1898, n. 1025-14, e n. 1025-15, è riconosciuto a favore delle Corporazioni antichi originari di Torri e antichi originari del Garda, pro indiviso, il diritto esclusivo di pesca sulle acque del lago di Garda, per il tratto che va dal Corno di Torri all'Aguiolo di Bardolino in lunghezza e dalle rive sino al monte subacqueo denominato Monte Varana in larghezza, compresa la peschiera che s'intitola il Vo.

Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(889)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 novembre 1940-XIX.

Estinzione del diritto esclusivo di pesca vantato dal sig. Fraschetti Giuseppe su un tratto del fiume Fiora.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del Prefetto della provincia di Roma 24 gennaio 1882, n. 2089, col quale fu riconosciuto, a favore di Fraschetti Giuseppe, il possesso del diritto esclusivo di pesca sul fiume Fiora nella parte che attraversa la tenuta detta di Campomorto di Castro, sita in territorio di Montalto di Castro;
Vista la domanda 22 settembre 1921 del marchese Guglielmi Benedetto fu Giulio, con la quale questi chiese la conferma del succitato decreto prefettizio, quale avente causa dal Fraschetti;
Considerato che, a corredo della domanda anzidetta, non è stato prodotto alcun documento atto a provare l'origine legittima del diritto e che, nonostante ripetuti inviti fatti dal 1930 in poi a mezzo della prefettura di Viterbo, il marchese Guglielmi non ha prodotto i documenti e i titoli richiestigli;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 ottobre 1940-XVIII;

Decreta:

E' annullato nei confronti di Fraschetti Giuseppe, dei suoi successori o aventi da lui causa, il surrichiamato decreto 24 gennaio 1882, n. 2089, del Prefetto della provincia di Roma, e di conseguenza è dichiarato estinto il possesso del vantato diritto esclusivo di pesca sul fiume Fiora.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(888)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 novembre 1940-XIX.

Riconoscimento a favore del comune di Torri del Benaco del diritto esclusivo di pesca in un tratto del lago di Garda.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;
Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;
Visto il decreto del Prefetto della provincia di Verona 16 marzo 1898, n. 1025-13 col quale venne riconosciuto, a favore del comune di Torri del Benaco, in promiscuità con la Corporazione originari del Garda, il possesso del diritto esclusivo di pesca di alcune specie ittiche in determinati specchi d'acqua del lago di Garda;
Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che i predetti si trovano attualmente nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

A conferma del surrichiamato decreto del Prefetto della provincia di Verona 16 marzo 1898, n. 1025-13, è riconosciuto, a favore del comune di Torri del Benaco, in promiscuità con la Corporazione originaria del Garda, il diritto esclu-

sivo di pesca nelle zone del lago di Garda e per le specie ittiche sottoindicate:

a) pesca delle agole, tinche, sardelle ed altro lungo il tratto di spiaggia compreso fra la fossa del Castello nel paese di Torri fino alla Casa Bianca di Brè in comune censuario e amministrativo di Torri del Benaco per una estensione di m. 420 dalla riva;

b) pesca delle agole, tinche, sardelle e altro lungo la spiaggia pel tratto compreso tra la petraia del Cromer fino a Scaveaghe e precisamente al punto detto il Portese in comune censuario e amministrativo di Garda per una estensione di m. 420 dalla riva;

c) pesca delle sardelle nello specchio acqueo detto « La Macchia al Vo grande », alla distanza dalla spiaggia di Bardolino di chilometri 3 circa in direzione con Menerba e ad est della riserva di pesca degli Originari di Torri.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(891)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1941-XIX.
Autorizzazione alla Società Cattolica di Assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona, ad esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni contro gli infortuni, la responsabilità civile, le malattie ed altri rischi vari.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato col R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società Cattolica di Assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni contro gli infortuni, la responsabilità civile, le malattie ed altri rischi vari;

Ritenuto che la società richiedente si trova nelle condizioni volute dalla legge per l'esercizio dei predetti rami di assicurazione;

Viste le condizioni generali di polizza e le tariffe all'uopo predisposte dalla Società;

Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, Sezione previdenza;

Decreta:

La Società Cattolica di Assicurazione, anonima cooperativa con sede in Verona, è autorizzata ad esercitare nel Regno le assicurazioni e le riassicurazioni contro gli infortuni, la responsabilità civile, le malattie, i guasti e la rottura dei cristalli.

Roma, addì 28 febbraio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: Amicucci

(902)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi degli spaghi per mietitrici

Con provvedimento P. 27 del 4 marzo corrente anno sono stati stabiliti come segue i prezzi di vendita al chilo, franco vagone partenza, dal produttore al grossista, degli spaghi per mietitrici legatrici:

1) per spago di canapa macerata cardato con lunghezza non inferiore ai metri trecentonavanta-quattrocentodieci per chilo e con resistenza al dinamometro di chili quaranta-quarantadue sul filo di sessanta centimetri . . . . L. 12,75 kg.

2) per spago di canapa macerata pettinato con lunghezza non inferiore a metri quattrocentottanta-cinquecento per chilo e con resistenza al dinamometro di chili cinquanta-cinquantadue sul filo di sessanta centimetri . . . . » 14,75 »

3) per spago sisal o manilla con lunghezza non inferiore a metri trecento-trecentoventi per chilo e con resistenza al dinamometro di chili quarantotto-cinquanta sul filo di sessanta centimetri . . . . » 12,75 »

I suddetti prezzi si intendono peso lordo per netto per merce in gomitoli regolarmente confezionati con imballaggio gratuito.

(930)

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 12 agosto 1940-XVIII concernente la sottoposizione a sequestro della Società Italiana Elettrodi A.W.P. — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 in data 29 agosto 1940-XVIII — il nominativo del sequestratario *Conte Giuliani Stoppani*, deve intendersi rettificato in « Conte Giulini Stoppani Gervaso-Luigi detto Gino ».

(895)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 100.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3569 - Data: 9 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto - Intestazione: Intelligente Angelo fu Pietro - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4558 - Data: 8 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Avellino - Intestazione: Barbarisi Andrea fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1892 - Data: 2 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Forlì - Intestazione: Matteucci Egisto di Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58545 - Data: 8 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino - Intestazione: Missola Luigi fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 981 - Data: 17 febbraio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo - Intestazione: Nicolosi Gioacchino fu G. Battista - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3910 - Data: 23 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari - Intestazione: Rossi Ferdinando fu Michele - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23232 - Data: 27 luglio 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Padova -

Intestazione: Paccagnella Iolanda di Giordano in Pavan - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2389 - Data: 26 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze - Intestazione: Sassi Alfredo fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4456 - Data: 14 dicembre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia - Intestazione: Schlchan Federico fu Giovanni - Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 28 - Data: 24 agosto 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento - Intestazione: Banca Agricola Commerciale di Licata - Titoli del Debito pubblico: Obb. Ferr. 3 %, Serie B, capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 623 - Data: 22 ottobre 1940 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano - Intestazione: Masherpa Emanuele fu Pietro - Titoli del Debito pubblico: una cartella di Rend. 5 %, capitale L. 1000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 marzo 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(907)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 6 marzo 1941-XIX - N. 54

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,54
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,30
Id. 3,50% (1902)	71,175
Id. 3,00% Lordo	51,425
Id. 5,00% (1935)	92,175
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,725
Id. Id. 5,00% (1936)	94,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,175
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,425
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,725
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 marzo 1941-XIX - N. 55

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,54
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	5,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7990
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,325
Id. 3,50% (1902)	71,225
Id. 3,00% Lordo	51,50
Id. 5,00% (1935)	92,25
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,725
Id. Id. 5,00% (1936)	94,30
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,20
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,90
Id. Id. 5 % - Id. 1949	97,475

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripatransone (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone, essendo scaduto il termine per le funzioni del commissario provvisorio dello stesso Monte, nominato con provvedimento del 25 novembre 1939-XVIII, a sensi dell'art. 15 del precitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

I signori cav. Arpaldo Cellini e Nereo Piersimoni sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ripatransone, con

sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), a termini dell'art. 5 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, per la durata di un quadriennio, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(873)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Ripatransone (Ascoli Piceno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Dispone:

Il signor dott. Ugo Gasperoni è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno), per la durata di tre anni, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1941-XIX

V. AZZOLINI

(874)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento).

Nella seduta tenuta il 16 febbraio 1941-XIX dal Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di San Biagio Platani, in liquidazione, con sede in San Biagio Platani (Agrigento), il dott. Antonino La Rosa di Biagio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(824)

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Cessazione del gr. uff. dott. Roberto Bosco da membro del Consiglio di amministrazione dell'A.A.S.S.; conferma del gr. uff. dott. Francesco La Farina nel Consiglio stesso; nomina del gr. uff. dott. Antonino Vitale a direttore dei Servizi amministrativi dell'A.A.S.S. ed a membro del Consiglio di amministrazione dell'A.A.S.S.

Con R. decreto 2 gennaio 1941-XIX, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, il gr. uff. dott. Roberto Bosco cessa di far parte del Consiglio d'amministrazione dell'A.A.S.S. col 15 novembre 1940-XIX; il gr. uff. dott. Francesco La Farina già membro del Consiglio d'amministrazione dell'A.A.S.S. quale direttore dei Servizi amministrativi, è confermato nel Consiglio stesso nella nuova qualità di direttore generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie; ed il gr. uff. dott. Antonino Vitale è nominato, con decorrenza dal 1° dicembre 1940-XIX, direttore dei Servizi amministrativi dell'A.A.S.S. e membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa.

(906)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per titoli al posto di direttore generale dell'« Unione militare ».

Il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Unione militare (Ente tra gli ufficiali delle Forze armate d'Italia costituito con legge 16 giugno 1927-V, n. 2428), visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, in data 1° febbraio 1941-XIX, in esecuzione della delibera del Consiglio stesso in data 26 settembre 1940-XVIII, indice un concorso per titoli al posto di direttore generale dell'Ente.

Il trattamento economico-giuridico dovuto al direttore generale è fissato dalle norme del citato decreto Ministeriale 1° febbraio 1941-XIX.

Sono ammessi al concorso soltanto coloro che alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno abbiano compiuto il 30° e non superato il 45° anno di età e risultino coniugati o vedovi.

Sono esclusi dal partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 4, devono contenere l'indirizzo del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

1) certificato comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento, con l'indicazione della data di iscrizione;

2) certificato di nascita;

3) certificato di laurea in economia e commercio;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e che lo stesso ha il godimento dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede abitualmente;

6) certificato generale penale;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune, autenticato dal podestà. Da detto certificato deve risultare altresì che il concorrente sia esente da infermità od imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

8) foglio di congedo illimitato o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva;

9) fotografia dell'aspirante, autenticata da un Regio notaio o dal podestà;

10) stato di famiglia;

11) tutti quei documenti che valgano a comprovare la capacità specifica dell'aspirante a ricoprire il posto di cui al presente concorso.

Tutti i documenti di rito sopra elencati devono essere rilasciati sulla competente carta da bollo e quelli di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 devono essere debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 1, 4, 5, 6 e 7 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande corredate dei documenti menzionati devono pervenire alla Presidenza del Consiglio d'amministrazione dell'Unione militare entro sessanta giorni per gli aspiranti residenti in Italia e in Albania ed entro novanta giorni per quelli residenti nei Possedimenti italiani dell'Egeo, in Libia ed A.O.I., dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Non saranno prese in considerazione le domande che arrivassero dopo la data prescritta e quelle che non fossero accompagnate da tutti i documenti richiesti.

Il Consiglio d'amministrazione, esaminate le domande e i documenti presentati dai concorrenti, formerà, a suo giudizio insindacabile, la graduatoria e proclamerà il vincitore.

A pari merito in graduatoria costituiranno titoli preferenziali le benemerenze belliche, fasciste e demografiche, nell'ordine stabilito dalle vigenti disposizioni.

L'Ente si riserva piena ed assoluta facoltà di non procedere ad alcuna nomina in base al presente concorso, qualora il Consiglio d'amministrazione, a suo giudizio insindacabile, non riscontrasse in nessuno dei concorrenti i requisiti sufficienti per ricoprire il posto di direttore generale.

Il concorrente prescelto sarà, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, invitato a versare presso la cassa centrale dell'Ente la cauzione prescritta di L. 50.000 (cinquantamila).

A concorso compiuto, i documenti presentati con le domande che non verranno ritirati personalmente dagli interessati, saranno restituiti in piego raccomandato.

Per qualsiasi informazione o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi alla Presidenza del Consiglio di amministrazione dell'Unione militare in Roma, piazza di Spagna, 15.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione
Generale di Corpo d'armata VINCENZO DI BENEDETTO

(904)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a premi per la presentazione di un nuovo tipo di recipiente per conserve

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuta la necessità di adottare, per la conservazione delle conserve alimentari, nuovi tipi di recipienti in sostituzione delle scatole di banda stagnata;

Considerato che la Regia stazione sperimentale dell'industria delle conserve alimentari in Parma svolge da tempo studi sulla possibilità di sostituire la latta nella confezione di barattoli per conserve alimentari;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche sulla opportunità di promuovere iniziative intese ad incoraggiare studi e ricerche che tendano alla soluzione del problema suddetto e di bandire all'uopo un concorso a premi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a premi per la presentazione di un nuovo tipo di recipiente per conserve, fabbricato con materie prime essenzialmente nazionali, da usarsi in sostituzione delle scatole di banda stagnata per la confezione e la conservazione dei prodotti dell'industria delle conserve alimentari.

Detti recipienti devono soddisfare a tutte le esigenze igieniche e tecniche dell'industria degli alimenti conservati, e cioè debbono essere tali da garantire la perfetta conservazione dei prodotti inscatolati, e in particolare non devono dar luogo a fenomeni di corrosione che ne alterino la composizione naturale o possano comunque renderli non idonei al consumo. Devono essere di facile ed ermetica chiusura, leggeri, maneggevoli, non fragili, economici.

I recipienti riempiti di acqua distillata e chiusi ermeticamente, mantenuti in ambiente secco a 35°-37°, non devono dimostrare, dopo quindici giorni, sensibile diminuzione di peso.

Art. 2.

La loro resistenza al calore può essere limitata agli effetti di quei trattamenti che si fanno subire alle conserve che non vanno sterilizzate ma che sono inscatolate a caldo a temperatura non superiore ai 100° C. (marmellate, doppi concentramenti di pomodoro, ecc.).

Art. 3.

Le domande di partecipazione, in carta da bollo da L. 6, devono essere presentate al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, non oltre il 31 marzo 1941-XIX.

Art. 4.

I partecipanti dovranno far pervenire entro il 10 aprile 1941-XIX, in almeno 40 esemplari, i recipienti di loro ideazione alla Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, franchi di ogni spesa, accompagnati da una dettagliata relazione sulle materie prime usate, la loro origine, la percentuale in cui entrano nella composizione dei recipienti, il loro costo reale, il procedimento seguito per la fabbricazione dei recipienti, la possibilità di costruzione in serie, le modalità da seguire nella chiusura, il costo presente del recipiente finito; nel caso che il tipo proposto non sia idoneo per tutte le conserve, occorrerà specificare il tipo cui esso è destinato, ed infine tutte le notizie, disegni, schemi, ecc., che il concorrente ritenesse utili alla più precisa valutazione del recipiente presentato.

Tutte le notizie fornite saranno ritenute di carattere riservato.

Art. 5.

Sono stabiliti i seguenti premi:

1° - Un premio da L. 20.000;
2° - Un premio da L. 10.000;
3° - Un premio da L. 5.000;
4° - Un premio da L. 3.000;
5° - Sei premi da L. 2.000 cad.

La spesa relativa sarà imputata al cap. 57 del bilancio passivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio in corso.

Art. 6.

La proprietà e tutti i diritti relativi ai recipienti premiati resteranno ai rispettivi concorrenti, i quali s'impegnano a seguire, però, i consigli e le modalità di realizzazione in scala industriale del loro tipo di recipiente, che verranno eventualmente suggeriti dalla Commissione giudicatrice.

Art. 7.

I concorrenti potranno essere chiamati dalla Commissione giudicatrice ad esibire un ulteriore quantitativo di esemplari dei loro recipienti, nel numero e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa.

Art. 8.

Ogni concorrente può presentare più tipi di recipienti anche in materiale diverso.

Art. 9.

I tipi di recipienti presentati saranno esposti nella Mostra autarchica per le scatole ed imballaggi per conserve, che si terrà in Parma dal 14 al 27 aprile, e godranno della temporanea protezione che verrà appositamente prevista.

Art. 10.

I concorrenti vincitori saranno tempestivamente avvertiti dal Ministero delle corporazioni. Quelli non vincenti, invece, saranno invitati a ritirare, entro un termine da fissare, a proprie spese, il materiale inviato.

Art. 11.

Al presente concorso possono partecipare i cittadini italiani e stranieri.

Art. 12.

I concorrenti possono rivolgersi alla suddetta Regia stazione per avere tutti gli schiarimenti.

Art. 13.

Il giudizio della Commissione giudicatrice, che sarà nominata dal Ministero delle corporazioni con successivo decreto, è insindacabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(913)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.